

# AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Visto:

- la LEGGE 179/1992 sulle “*Norme per l’edilizia residenziale pubblica*”
- la L.R.T. 77/1998 di “*Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica*” e s.m.i.
- la Legge Regionale n. 2/2019 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica*” pubblicata in data 09 Gennaio 2019 che disciplina il nuovo assetto istituzionale e gestionale degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- la Legge Regionale n. 51/2020 “*Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019*”;
- la Legge Regionale n. 35/2022 “*Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della L.R. 2/2019*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2024 avente ad oggetto “*Approvazione regolamento per la gestione dell’emergenza abitativa*”;

## RENDE NOTO

### Art. 1 – Oggetto dell’avviso.

1. I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni indicate all’art. 2, possono presentare domanda per richiedere il conferimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) in “utilizzo autorizzato”, ai sensi dell’art. 14 comma 6 della L.R.T. 2/2019 e alloggi comunali da destinarsi all’emergenza alloggiativa **entro il termine perentorio del 27 febbraio 2026**;

2 L’assegnazione verrà fatta in base agli alloggi disponibili individuati tramite deliberazione della Giunta comunale, considerato il rapporto previsto dalla legge tra i vani utili ed il numero dei componenti del nucleo familiare.

3. L’utilizzo autorizzato è una modalità di conferimento provvisorio di appartamenti ERP, rivolto a nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l’accesso agli alloggi ERP ed anche di condizioni specifiche dettate dal Programma di Intervento, finalizzato al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruitori interventi socio-assistenziali in ragione della loro situazione di disagio socio-familiare.

### Art. 2 - Requisiti di accesso e permanenza.

1. La domanda è presentata dal soggetto richiedente relativamente all’intero nucleo I.S.E.E.
2. A pena di esclusione, devono essere posseduti i seguenti requisiti:

#### 2.1 Requisiti per il richiedente:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea; possono, altresì, presentare domanda gli stranieri, cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo ovvero in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o siano titolari di pensione;

b) essere in carico al Servizio Sociale professionale della S.d.S. Area Pratese per situazioni di emergenza abitativa e di grave disagio socio-economico;

c) ISEE non superiore alla soglia di 9.000,00 euro, ricavabile da certificazione ISE/ISEE in corso di validità, facendo riferimento al valore I.S.E.E. del nucleo;

## **2.2 Requisiti che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente:**

d) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; possono altresì partecipare alla presente selezione gli stranieri, cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero in possesso di permesso di soggiorno valido;

e) residenza anagrafica nel Comune di Poggio a Caiano alla data di presentazione della domanda;

f) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

g) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune di Poggio a Caiano (la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI - Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento (2 o più persone a vano utile) come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. n. 2/2019;

h) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri I.M.U., mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando, ove possibile, i parametri I.V.I.E. (Imposta Valore Immobili Estero);

i) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

j) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

k) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

l) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere g) e h);

m) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

n) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di E.R.P. o di emergenza alloggiativa per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), della LRT 2/2019 salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

o) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di E.R.P. senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia.

Le disposizioni di cui alle lettere g) e h) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo e rientri in almeno una delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente (in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune di Poggio a Caiano entro sessanta giorni);

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c..

### **2.3 Requisiti emergenziali:**

Il richiedente, con riferimento anche al suo nucleo familiare, deve trovarsi in almeno una delle condizioni di emergenza abitativa:

1) sfratto esecutivo non prorogabile inserito negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica che sia stato intimato per finita locazione o comodato d'uso oneroso o per morosità incolpevole (da determinarsi con i requisiti previsti dalla L 2/2018) o procedura esecutiva immobiliare in corso (asta pubblica). Lo sfratto deve riguardare un contratto registrato di locazione, sublocazione o comodato d'uso oneroso in alloggio di proprietà privata, con una durata minima di 12 mesi e non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo.

2) provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza di separazione giudiziale, con obbligo di rilascio dell'alloggio;

3) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio

4) ordinanza, atto di esproprio e/o conseguente o con attestazione di alloggio improprio rilasciata da A.S.L. (l'attestazione ASL deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda).

3. I requisiti sopra descritti devono essere posseduti al momento della domanda, dell'assegnazione dell'alloggio e per tutto il periodo di permanenza all'interno di esso.

Anche le situazioni che determinano il punteggio devono sussistere alla data di presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione e per tutto il periodo di permanenza nell'alloggio. Gli stranieri il cui stato civile risulti ai Servizi demografici del Comune ignoto o "non certificabile" devono produrre al momento della presentazione della domanda:

1) idonea certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente;

2) idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato italiano all'estero o apostillata dall'Ufficio competente del Paese straniero e tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può essere anche effettuata dal Servizio Asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale italiano.

Nel caso in cui sia già in corso l'aggiornamento anagrafico dello stato civile di un componente del nucleo familiare, sarà necessario dichiarare all'Ufficio tale circostanza.

### **Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti e delle condizioni.**

1. Il richiedente dichiarerà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000, tramite autocertificazione il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando ai fini dell'ammissione al presente avviso e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 7, nonché dei documenti/certificati .
2. La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni è esclusivamente del richiedente che le ha formulate e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
3. Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.
4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune di Poggio a Caiano può accedere direttamente alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero l'ufficio procederà a effettuare idonee verifiche.
5. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e delle dichiarazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà alla esclusione della domanda o alla cancellazione dalla graduatoria, se già approvata, e alla segnalazione alla Procura della Repubblica, per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, ed alla comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78.
6. La graduatoria è pubblicata con riserva di verifica dei requisiti auto-dichiarati.
7. L'ufficio competente procederà alla verifica della veridicità delle autodichiarazioni in fase di assegnazione dell'alloggio.
8. La verifica di permanenza dei requisiti per gli assegnatari è accertata con cadenza biennale.

### **Art. - 4 Attestazione del possesso dei documenti/certificati richiesti per la partecipazione e per l'attribuzione dei punteggi.**

1. Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:
  - documento di identità o documento di riconoscimento in corso di validità;
  - copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di permesso di soggiorno almeno biennale;
  - documentazione relativa alla permanenza in affittacamere;
  - documentazione relativa alla situazione di morosità incolpevole (sfratto per morosità);
  - documentazione tecnica comprovante l'impossibilità abbattimento barriere architettoniche in ordine alla sistemazione abitativa attuale;
  - contratto registrato di locazione, sublocazione o comodato d'uso oneroso in alloggio di proprietà privata, qualora venga richiesto il punteggio relativo allo sfratto; il contratto deve avere una durata minima di 12 mesi e non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo;
  - provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza di separazione giudiziale, con obbligo di rilascio dell'alloggio da parte;
  - verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio.
2. Potrà essere allegata la seguente documentazione, al fine di agevolare l'istruttoria della pratica:
  - documentazione relativa allo sfratto esecutivo non prorogabile inserito negli appositi

elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che sia stato intimato per finita locazione o per morosità incolpevole o procedura esecutiva immobiliare in corso (asta pubblica);

- copia dell'attestazione di alloggio improprio rilasciata da ASL, in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- copia del provvedimento di esproprio e/o revoca dell'autorizzazione alla permanenza nell'area attrezzata;
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo rilascio alloggio oppure verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di lasciare l'alloggio;
- certificazione sull'invalidità al 100% e/o handicap grave;
- certificazione sull'invalidità fino al 67% e/o handicap;
- ogni altro documento utile al fine di accertare la situazione di emergenza abitativa.

3. La domanda di partecipazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva dei seguenti documenti/certificati richiesti per la partecipazione alla selezione o l'attribuzione dei punteggi, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo o della titolarità di pensione (per i richiedenti di Stati non facenti parte della Comunità Europea);
- dichiarazione di alloggio improprio rilasciata da A.S.L., in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- provvedimento di esproprio e/o revoca dell'autorizzazione alla permanenza nell'area attrezzata;
- separazione omologata dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo rilascio alloggio oppure verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di lasciare l'alloggio;
- ogni altra dichiarazione utile al fine di accertare la situazione di emergenza abitativa.
- certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative in misura pari al 100% o portatore di handicap in situazione di gravità;
- certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto riconosciuto invalido dal 67% al 99% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario;
- sfratto esecutivo non prorogabile inserito negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica che sia stato intimato per finita locazione o per morosità incolpevole come definiti dall'art 14 comma 3 Legge R. T. 2/2019 ( decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30/03/2016 pubblicato sulla G. U. Serie generale n. 172 del 25/07/2016) o procedura esecutiva immobiliare in corso (asta pubblica) o provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di presentazione della domanda (comunque non superiore ai due anni precedenti a tale termine).

4. Qualora si richieda il punteggio per sfratto per morosità incolpevole (ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo) il richiedente deve attestare il possesso di documentazione idonea a dimostrare il pagamento di almeno 12

mensilità continuative dell'affitto negli ultimi 3 anni, nonché il possesso di documentazione dalla quale si ricavi l'incolpevolezza della morosità dovuta esclusivamente a:

- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria, mancato rinnovo contratti a termine o di lavori atipici;
- cessazione attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali;

5. La documentazione relativa all'incolpevolezza, di cui ai punti precedenti, deve essere attestata anche in caso di provvedimento di espropriazione forzata dell'alloggio a seguito di pignoramento.

#### **Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande.**

1. La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere presentata, entro il termine perentorio del **27 Febbraio 2026**, dagli interessati in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente al Comune di Poggio a Caiano con le seguenti modalità:

- a mano presso il Protocollo Generale del Comune di Poggio a Caiano sito in Via Cancellieri, n. 4 negli orari di apertura al pubblico sul plico dovrà essere indicato "Bando per la gestione dell'emergenza abitativa";

- tramite PEC all'indirizzo [comunepoggioacaiano@postacert.toscana.it](mailto:comunepoggioacaiano@postacert.toscana.it); nell'oggetto dovrà essere indicato "Avviso per la gestione dell'emergenza abitativa";

Il richiedente dovrà obbligatoriamente utilizzare il modulo allegato al presente Avviso.

2. Le istanze presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

3. In caso di consegna al Protocollo Generale, fa fede la data di arrivo apposta dall'ufficio Protocollo, mentre per gli invii via PEC fa fede la data di spedizione al Comune di Poggio a Caiano.

4. Ai sensi del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato A – art. 3, la domanda di partecipazione, deve essere corredata di marca da bollo di 16,00 euro. L'imposta può essere assolta anche in maniera virtuale allegando copia del pagamento effettuato.

#### **Art. 6 Cause di esclusione e verifica dei requisiti.**

1. L'Ufficio competente procede agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e dell'istruttoria delle domande e sottopone all'esame della Commissione Tecnica per l'emergenza abitativa le domande pervenute per l'attribuzione dei punteggi così come previsto dall'art 9 del regolamento per la gestione dell'emergenza abitativa. In particolare l'ufficio Servizi Sociali verifica:

- conformità dell'attestazione ISEE ai sensi D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e del rispetto della soglia prevista dal presente avviso;
- residenza nel Comune di Poggio a Caiano;
- controllo di tutta la documentazione allegata e in caso la richiesta di eventuali integrazioni;

- verifica del permesso di soggiorno per i cittadini extra Ue;

2. Non sono ammesse persone o nuclei familiari:

- prive dei requisiti previsti dal presente avviso;
- la cui domanda è presentata fuori termine o senza sottoscrizione da parte del richiedente;
- la cui domanda è priva del documento fotostatico di identità/riconoscimento;
- la cui domanda è priva di autodichiarazione;
- che presentino domanda priva dell'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 ai sensi dell'allegato A del DPR 642/197;

### **Art. 7 - Attribuzione dei punteggi.**

1. Per la formazione della graduatoria, alle domande pervenute saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1.1 Criteri processuali:

- |   |           |
|---|-----------|
| - Significazione di sfratto   | Punti 3   |
| - Accesso da parte Uff Giudiziario (dal secondo in poi)                       | Punti 4   |
| - Formale diffida ad adempiere antecedente l'atto di intimidazione di sfratto | Punti 0,5 |
| - Atto di intimidazione di sfratto per morosità e finita locazione            | Punti 1   |

1.2 Criteri previsti dalla legge:

- |  |         |
|--|---------|
| - pubbliche calamità   | Punti 1 |
| - situazione emergenziali accertate con ordinanza  | Punti 1 |
| - provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comporta il rilascio di alloggi di proprietà privata   | Punti 1 |
| - grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato  | Punti 4 |
| - provvedimento di separazione, omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio alloggio   | Punti 2 |
| - verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio  | Punti 1 |
| - presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua  | Punti 5 |
| - presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario | Punti 5 |

1.3 Criteri Sociali

- |   |         |
|---|---------|
| - Intervento di albergazione o struttura residenziale con progetto sociale  | Punti 4 |
| - Dimora in alloggio improprio, diverso dall'albergazione attestato da pubblici ufficiali, da almeno un anno alla data di presentazione della domanda | Punti 3 |
| - Presenza nel nucleo familiare di disabili o invalidi oltre il 67% fino al 99% risultanti da certificazione da parte dei soggetti competenti         | Punti 4 |
| - Presenza nel nucleo familiare di un genitore solo con figlio/i a carico   | Punti 3 |
| - Presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale con l'adesione a progetti personalizzati già attivi                                     | Punti 3 |

- |   |         |
|---|---------|
| - Donne vittime di violenza domestica con figli | Punti 2 |
| 1.4 Criteri Economici                           |         |
| - ISEE da Euro 0 a Euro 5.000,00                | Punti 2 |
| - ISEE da Euro 5.000,01 a Euro 8.000,00         | Punti 1 |

2. In caso di parità di punteggio, l'assegnazione sarà effettuata in base alla tipologia dell'alloggio disponibile e ai nuclei; in caso di ulteriore parità, si procederà in base al maggior punteggio tra quelli attestanti la condizione di emergenza abitativa. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà in base alla presenza di elementi di vulnerabilità secondo il seguente ordine:

- maggior stadio di avanzamento del procedimento di sfratto;
- maggior numero di figli minori fiscalmente a carico o di anziani ultra 65 presenti nel nucleo familiare;
- presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua;
- minore ISEE;
- maggiore storicità di presenza nel territorio del comune di Poggio a Caiano come accertata dalla Banca Dati del Comune di Poggio a Caiano;

3. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per il ricorso in opposizione, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Affari generali e servizi alla persona, è pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Poggio a Caiano per 30 giorni consecutivi e sarà opportunamente resa anonima con l'applicazione di un codice univoco abbinato a ciascun richiedente corrispondente al numero di protocollo generale attribuito alla domanda.

4. Con determinazione del Responsabile del Servizio Affari generali e servizi alla persona viene successivamente approvata la graduatoria definitiva.

5. Al fine di garantire la massima pubblicità, il Comune di Poggio a Caiano provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva anche sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

#### **Art. 8 - Validità della graduatoria.**

La graduatoria resta valida fino al **31 dicembre 2027** e potrà essere aggiornata al bisogno ossia in caso di esaurimento o impossibilità di assegnare gli alloggi alle persone in graduatoria e in presenza di alloggi disponibili.

#### **Articolo 9 - Durata della concessione degli alloggi ERP in utilizzo autorizzato.**

1. La durata della concessione in uso degli alloggi in Utilizzo Autorizzato ai soggetti assegnatari è regolata in base alla situazione del nucleo familiare e secondo quanto stabilito dalla legge regionale toscana 2/2019.

2. Almeno ogni due anni saranno effettuate le opportune verifiche sulla permanenza dei motivi di assegnazione da parte dell'ufficio competente.

3. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio non costituisce titolo per l'assegnazione definitiva, ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi di assegnazione di alloggi ERP. In costanza di utilizzazione temporanea resta, peraltro, precluso qualsiasi incremento o modifica nella composizione del nucleo familiare che non sia dovuto a cause naturali o comunque non debitamente autorizzato. Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato in base a quanto disposto dalla L.R.T. n. 2/2019. Il rifiuto o la rinuncia dell'assegnazione dell'alloggio in uso temporaneo comporta l'esclusione del beneficiario dalla graduatoria.

#### **Art. 10 - Trattamento dati personali.**

1. Per le finalità previste dal presente avviso bando, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

2. Titolare del trattamento è il Comune di Poggio a Caiano, Via Cancellieri, 4 - 59016 Poggio a Caiano (PO), indirizzo di posta elettronica certificata: [comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it](mailto:comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it).

3. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio "Affari generali e Servizi alla persona".

4. I dati personali, nonché quelli giudiziari, dei soggetti che intervengono nel procedimento vengono trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Poggio a Caiano per motivi di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri ovvero per l'esecuzione di un contratto con gli interessati. Il Trattamento dati "Procedure per l'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica e riservati all'emergenza alloggiativa" è finalizzato alla procedura, in questo caso alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in utilizzo autorizzato, ai sensi dell'art. 14 comma 6 della L.R.T. 2/2019, di alloggi da destinarsi ad emergenza abitativa..

5. La comunicazione dei dati costituisce un obbligo di legge. La mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura. Tali dati potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni per le finalità ed i controlli previsti dalla legge.

6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato sono inseriti nello schema di domanda.

#### **Art. 10 - Pubblicità.**

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Poggio a Caiano all'indirizzo <https://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/>, nella sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti", "Avvisi".

#### **Art. 11 - Norma finale.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i., alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2024 avente ad oggetto "*Approvazione regolamento per la gestione dell'emergenza abitativa*".

Il Responsabile del Servizio "Affari generali e Servizi alla persona"  
Dott. Enrico Desii